

**Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — KN / Parlamento**(Causa T-401/21) <sup>(1)</sup>

*(«Diritto istituzionale – Membro del CESE – Procedura di discarico per l'esecuzione del bilancio del CESE per l'esercizio 2019 – Risoluzione del Parlamento che indica il ricorrente come l'autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Tutela dei dati personali – Presunzione d'innocenza – Obbligo di riservatezza – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)*

(2023/C 35/59)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, C. Burgos e M. Allik, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione (UE, Euratom) 2021/1552 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 140) e della risoluzione (UE) 2021/1553 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 141) e, dall'altro, sulla base dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito in ragione degli atti impugnati.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) KN è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 338 del 23.8.2021.

**Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico)**(Causa T-487/21) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Marchio di posizione tattile – Impedimenti alla registrazione assoluti – Ambito di applicazione della legge – Rilievo d'ufficio – Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Segno non atto a costituire un marchio dell'Unione europea – Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell'impressione tattile prodotta dal segno – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]*

(2023/C 35/60)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Neoperl AG (Reinach, Svizzera) (rappresentante: U. Kaufmann, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5).

### Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 391 del 27.9.2021.

---

### Sentenza del Tribunale 23 novembre 2022 — Zeta Farmaceutici / EUIPO Specchiasol (EUPHYTOS)

(Causa T-515/21) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625»]**

(2023/C 35/61)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Zeta Farmaceutici SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia, J. Crespo Carrillo e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Specchiasol Srl (Bussolengo, Italia)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Zeta Farmaceutici SpA, chiede l'annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1).

### Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) è annullata.